

Addi, 31/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 129

OGGETTO: PIANO UTILIZZO DEL TELELAVORO. - PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 580/93 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto camerale;

VISTO l'art. 9, cc. 7 e 9 del D.L. 179/2012, convertito con la Legge n. 221/2012, in materia di telelavoro;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, in particolare che l'art. 14 di tale Legge n. 124/2015 introduce ulteriori norme per la "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" e che con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vanno definiti indirizzi attuativi e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n.81, che, al Capo II, disciplina il "Lavoro agile" allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

RICHIAMATO il DPCM n. 3 del 1° giugno 2017, con il quale è stata adottata la necessaria Direttiva recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto

2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro, finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'emanazione della medesima Legge n. 124/2015, è stato approvato il D.Lgs. 219/2016, che ha dato avvio alla riforma dell'organizzazione e delle funzioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato D.Lgs n. 219/2016, è stato adottato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, con cui, tra gli altri, è stato disposto l'accorpamento della Camera di Commercio di Frosinone con quella di Latina, con conseguente istituzione della Camera di Commercio IAA di Frosinone-Latina e nomina del Commissario ad acta per l'avvio della procedura di costituzione;

RILEVATO che la procedura di costituzione del nuovo Ente, salvi gli effetti sulla tempistica dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, è nella fase conclusiva mancando solo il decreto regionale di insediamento del nuovo Consiglio Camerale che segnerà, dunque, l'estinzione degli enti accorpandi;

VISTE le deliberazioni della Giunta camerale n. 21/2013, n. 30/2014 e n. 24/2015, nonché le determinazioni dirigenziali n. 121/2016, n. 165/2017, n. 178/2018 e n. 138/2019 in materia di piano di utilizzo del telelavoro, con le quali è stato approvato il relativo Piano e preso atto dell'attività di monitoraggio concernente l'evoluzione della normativa in materia di telelavoro e di organizzazione del lavoro pubblico;

RILEVATO, sul punto, relativamente al contesto interno, che:

- il contesto finanziario rimane critico a causa, a partire dall'anno 2014, del notevole ridimensionamento delle risorse derivanti dal Diritto annuale e dei tagli, via via più stringenti, operati dal legislatore nelle varie Leggi di stabilità, con necessità di generalizzato contenimento dei costi, tra cui rientrano anche quelli derivanti dall'allestimento delle postazioni di lavoro a domicilio, quali, ad esempio, costi per le coperture assicurative, per la sicurezza dei dati (il costo annuo stimato per ogni postazione è di € 5.000,00);

- la dotazione organica della Camera di Commercio di Frosinone è stata progressivamente ridotta, come risulta, da ultimo, dal Decreto MISE 16 febbraio 2018, ed, inoltre, a seguito del divieto di assunzione/impiego a qualsiasi titolo disposto dalla normativa di riordino del sistema camerale (art. 3, comma 9, del D.Lgs n. 219/2016) in funzione degli accorpamenti previsti, il numero di personale in servizio si è drasticamente ridotto in virtù di numerose cessazioni (tra l'altro, incentivate dalle normative degli ultimi anni), che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni;
- la varietà e specificità, nonché complessità, dei compiti propri della Camera di Commercio restringe il numero delle attività che possono essere oggetto di telelavoro, anche per la necessità, a fronte della descritta carenza di personale, di assicurare la presenza in sede di un numero di dipendenti sufficiente a sopperire alle assenze, programmate o meno, considerata, altresì, la tipologia di servizi resi all'utenza che comporta la necessità di avere interlocutori in presenza;
- per quanto al punto precedente, vi è necessità di adibire i dipendenti a svolgere mansioni diversificate e variabili, per cui è richiesta una sempre maggior flessibilità dell'organizzazione e intercambiabilità del personale, con difficoltà di conciliare il tutto, nell'attuale fase, con l'attivazione di progetti di telelavoro, evidenziando, tra l'altro, che nel corso dell'anno 2019 non sono pervenute istanze di attivazione;

RICHIAMATE le norme di carattere eccezionale introdotte nell'ultimo periodo a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23 febbraio 2020, n.6, D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, D.P.C.M. del 9 marzo 2020, D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e, da ultimo, D.L. 17 marzo 2020, n.18), le quali impongono l'adozione della modalità del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro fino alla cessazione dello stato di emergenza in corso;

VISTI, in particolare, l'art.18 del D.L. n.9, del 2 marzo 2020, la circolare n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento delle prestazioni lavorative), la direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui

all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e l'art. 87 del D.L. n. 18/2020;

RICHIAMATO, nello specifico, l'art.87, commi da 1 a 3, del D.L. n.18/2020, che così recita
"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81";

RICHIAMATA la determina segretariale n. 104 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto "Emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19: urgenti disposizioni di servizio e organizzative attuative, da ultimo, del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020" con cui, ai sensi delle disposizioni sopra riportate, sono state adottate disposizioni efficaci fino al 25 marzo p.v./3 aprile p.v., poi oggetto di proroga con l'ulteriore determinazione segretariale n. 120 del 24/3/2020;

EVIDENZIATO che, pertanto, in attuazione delle richiamate eccezionali disposizioni normative, si è dovuto disporre, eccezionalmente, lo svolgimento in modalità "agile" delle prestazioni lavorative della quasi totalità dei dipendenti avendo quale prioritaria esigenza nazionale quella di ridurre al minimo gli spostamenti da/verso la sede di lavoro e di limitare le occasioni di contagio;

RILEVATO che, per quanto sopra, si è dovuto approntare con urgenza una disciplina del lavoro agile in cui non trovano integrale applicazione norme e regole per il cd. smart working, trattandosi di una disciplina eccezionale e provvisoria, che cesserà i suoi effetti venuti meno gli attuali presupposti normativi legati allo stato di emergenza in essere;

CONSIDERATO che, se, da un lato, l'attivazione di tale strumento è avvenuta non per interessi organizzativi, dall'altro, è di fatto in corso un'estesa sperimentazione dell'Istituto;

TENUTO CONTO, pertanto, che alla fine di tale periodo emergenziale e, dunque, dell'applicazione eccezionale della suddetta modalità di lavoro, con cessazione di efficacia della disciplina eccezionalmente adottata, saranno acquisiti utili elementi per un'introduzione a regime del cd. smart working (fatta salva la costituzione del nuovo Ente), con applicazione integrale delle norme che lo disciplinano, individuando e delimitando le prestazioni lavorative che si ritiene produttivo, sotto il profilo organizzativo, far svolgere con tale modalità;

RICHIAMATO il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022 di cui alla Delibera di Giunta camerale n. 7 del 29 gennaio 2020, in cui è prevista l'implementazione di attività organizzative prodromiche all'attivazione del telelavoro e/o dello smart working;

RITENUTO, dunque, che lo smart working, anche considerando l'interesse all'attivazione manifestato nel corso dell'anno 2019 da parte di alcuni dipendenti, rappresenta per l'Ente una modalità innovativa, alternativa al telelavoro, più adeguata rispetto alla propria organizzazione, più flessibile e di pronta risposta al variare delle condizioni interne ed esterne all'organizzazione, oltre che improntata alla logica dell'obiettivo/risultato;

CONSIDERATO, tra l'altro, che, in prossimità della nascita di un nuovo Ente, l'eventuale sperimentazione del telelavoro è opportuno e logico che sia valutata nell'ambito della nuova realtà istituzionale, con l'analisi del nuovo contesto della nascente amministrazione in termini di caratteristiche di macrostruttura organizzativa e mappatura delle attività e dei

processi, tenendo conto, in particolare che, con l'accorpamento, cesserà il blocco delle assunzioni, e la nuova Camera avrà facoltà assunzionali;

RILEVATO che, invece, relativamente allo smart working è comunque in essere l'attivazione di una modalità di lavoro agile, seppur eccezionale;

ACQUISITO il parere del Dirigente dell'Area anagrafica – certificativa, sotto il profilo tecnico e di legittimità;

DETERMINA

- di dare atto di quanto relazionato in premessa relativamente al Piano di cui ai provvedimenti ivi richiamati adottati nelle precedenti annualità;
- di prevedere l'implementazione dello Smart Working, cessata la disciplina eccezionale/provvisoria di lavoro agile legata all'emergenza da COVID-19 e fatto salvo il caso di costituzione della nuova Camera di Commercio IAA di Frosinone-Latina, nei limiti e secondo la normativa ordinariamente vigente, con monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa al telelavoro e all'organizzazione del lavoro pubblico, richiamato quanto riportato in premessa relativamente all'istituto del telelavoro;
- di proseguire, comunque, nelle politiche volte a conciliare i tempi di vita e lavoro con gli strumenti già in uso, come l'orario flessibile, la banca delle ore ovvero, in presenza di particolari esigenze, mediante forme di orario personalizzato, stabilmente integrati nella gestione del personale anche dal vigente Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2019-2021.

IL DIRIGENTE AREA ANAGRAFICA-CERTIFICATIVA
DR. DOMENICO SPAGNOLI



IL SEGRETARIO GENERALE
(AVV. PIETRO VISCUSI)